



Edizione di mercoledì 11 Marzo 2020

CASI OPERATIVI

Detrazione Iva per le spese relative agli autocarri in categoria N1
di **EVOLUTION**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La scissione con contratti di leasing immobiliare
di **Ennio Vial**

REDDITO IMPRESA E IRAP

La deducibilità del compenso amministratori e il principio di cassa allargato
di **Stefano Rossetti**

DICHIARAZIONI

Redditi da dichiarare con ulteriori quadri rispetto al 730
di **Laura Mazzola**

CONTENZIOSO

Le notifiche ad Ader vanno effettuate presso l'avvocatura generale a Roma
di **Angelo Ginex**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

CASI OPERATIVI

Detrazione Iva per le spese relative agli autocarri in categoria N1

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

LABORATORIO SUL PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Una S.r.l. che esercita un'attività di servizi pubblicitari è in procinto di acquistare un autocarro in categoria N1 da utilizzare nell'esercizio dell'impresa. Qual è la misura della detraibilità dell'Iva assolta sull'acquisto e sulle spese di gestione di tale tipologia di veicoli?

Al fine di rispondere al quesito posto va preliminarmente evidenziato che, ai sensi dell'articolo 47 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), gli autoveicoli a motore a quattro ruote possono essere contraddistinti, in base alle categorie internazionali:

- con la lettera "M", relativa ai veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; oppure
- con la lettera "N", relativa ai veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote.

La categoria "N1" accoglie i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; si tratta dei c.d. "autocarri leggeri".



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La scissione con contratti di leasing immobiliare

di Ennio Vial

OneDay Master di 1 giornata intera

L'ABUSO DEL DIRITTO E LA FUSIONE E SCISSIONE IN AMBITO INTERNAZIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

In una **operazione di scissione societaria**, la presenza di contratti di leasing, soprattutto in ipotesi di contratti aventi ad oggetto **beni immobili**, crea dei delicati problemi di gestione se si approssima il momento del riscatto.

Generalmente è prevista una **clausola di conguaglio** secondo la quale le variazioni che intervengono nella consistenza del patrimonio netto tra la data di riferimento della situazione patrimoniale e la data in cui avrà effetto la scissione determineranno un corrispondente **credito o debito della società beneficiaria**, rispettivamente nel caso di **riduzione o aumento della consistenza del netto patrimoniale** trasferito alla società beneficiaria stessa, nei confronti della società scissa, che sarà oggetto di successivo conguaglio.

Se nel progetto di scissione viene attribuito alla **beneficiaria il contratto di leasing**, a livello contabile l'unico elemento trasferito è rappresentato dal **risconto attivo alla data della situazione patrimoniale**.

Qualora, **prima della data di effetto dell'operazione**, intervenga il **riscatto** dell'immobile, è legittimo ritenere che quest'ultimo rimanga in capo alla società scissa in quanto un conto è **trasferire il contratto**, un conto è **trasferire l'immobile**.

Peraltro, qualora si volesse ritenere che la questione risulti **incerta**, nel caso di specie opererebbe **l'articolo 2506-bis, comma 2, cod. civ.**, che stabilisce espressamente che **“se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto ... se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente”**.

Poiché nel progetto si trasferisce un **contratto e non un bene di proprietà** è **legittimo** sostenere che l'immobile riscattato rimarrà in capo alla società scissa che dovrà conguagliare in denaro l'importo del risconto risultante dalla **situazione patrimoniale**.

Tale circostanza potrebbe tuttavia compromettere lo scopo ultimo della **scissione** che è quello

ipotizzato di operare lo **spin off immobiliare**.

Il problema può essere risolto in due modi. Innanzitutto, si potrebbe operare una **scissione a contenuto alternativo**. In sostanza, si tratterebbe di indicare nel progetto di scissione che la società scindenda **si riserva** di attribuire alla società beneficiaria alternativamente il **contratto di leasing** oppure l'**immobile riscattato**.

La scissione a contenuto alternativo è ritenuta ammissibile dalla dottrina ma alle seguenti **condizioni**:

- **il progetto deve indicare con chiarezza l'esistenza di tale facoltà;**
- il progetto deve precisare il **momento in cui tale facoltà sarà esercitata**.

L'ammissibilità di tale procedura discende dal fatto che, tutto sommato, in tal modo non viene pregiudicato alcun interesse meritevole di tutela **né della società scindenda, né dei terzi**.

Peraltro, nel nostro caso, il valore del contratto è sostanzialmente avvicinabile a quello dell'immobile in proprietà, in quanto si può ragionevolmente sostenere che **il valore dell'immobile riscattato differisca da quello del contratto di leasing solamente per i canoni residui** da pagare ed il prezzo di riscatto al momento in cui viene operato il confronto.

Una via alternativa, tuttavia, è anche quella, pragmatica, di **evitare queste complicazioni riscattando anticipatamente l'immobile**, prima di avviare la scissione, o di chiedere un **differimento del riscatto** stesso in modo da chiudere prima l'operazione. In questo modo non vi saranno differenze tra il momento del progetto ed il successivo momento di efficacia della scissione.

Da ultimo segnaliamo che un ulteriore **profilo di criticità** che può emergere in occasione della scissione avente ad oggetto **contratti di leasing** è relativo al fatto che, come già segnalato, l'unica evidenza contabile del contratto è rappresentata dal **risconto attivo del maxi canone**.

Lo stesso, soprattutto nella fase finale prossima al riscatto, potrebbe risultare **sensibilmente inferiore al valore del capitale sociale**. Si pensi al caso di uno **spin off immobiliare** che ha per oggetto un solo immobile detenuto in forza di un **contratto di leasing**, dove il contratto ha un **valore notevole ma dove il risconto ammonti a 1.000 euro**. In questo caso si creano **problemi contabili**, in quanto il **valore dell'attivo** (sotto un profilo meramente **contabile**) non risulta coprire il valore contabile del capitale sociale che potrebbe essere fissato a **10.000 euro**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

La deducibilità del compenso amministratori e il principio di cassa allargato

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Il compenso attribuito agli amministratori rappresenta un costo dell'impresa deducibile, ai sensi dell'[articolo 95, comma 5, Tuir](#), nel periodo d'imposta in cui è corrisposto.

Il criterio di cassa applicabile a questa fattispecie rappresenta **un'espressa deroga al principio di competenza a cui è ispirata l'imposizione del reddito d'impresa**.

Per ciò che riguarda l'amministratore (persona fisica), invece, i compensi incassati per lo svolgimento del proprio ufficio **sono assoggettati a tassazione in maniera differente in ragione della qualifica reddituale che assumono, a seconda della situazione soggettiva del percipiente**.

In sostanza, gli amministratori si possono distinguere in due categorie:

- gli **amministratori “professionisti”**;
- gli **amministratori “non professionisti”**.

Gli amministratori “professionisti” sono quei soggetti esercenti un’attività di lavoro autonomo che in qualità di membro dell’organo amministrativo svolgono un’attività affine a quella abitualmente esercitata in ambito professionale. Un esempio potrebbe essere rappresentato da un medico che svolge attività di lavoro autonomo e che contestualmente ricopre la carica di amministratore di una società che opera in ambito sanitario. In questa fattispecie, il medico, nell’ambito dell’espletamento delle funzioni di amministratore spende le **capacità tipiche della professione** che esercita e questo fa sì che il compenso percepito rientri nell’ambito dell’**attività di lavoro autonomo** con conseguente **assoggettamento ad imposizione ai sensi dell’articolo 53 Tuir**.

In questo caso, il **compenso per lo svolgimento dell’incarico di amministratore** rappresenta:

- per il lavoratore autonomo, un componente positivo di reddito assoggettabile ad imposizione in base al principio di cassa (il compenso percepito il 30 dicembre 2019 è imponibile nel periodo d'imposta 2019; il compenso percepito il 3 gennaio 2020 è imponibile nel periodo d'imposta 2020);
- per l'impresa, un componente negativo di reddito deducibile nel periodo d'imposta in cui è corrisposto ai sensi dell'[articolo 95, comma 5, Tuir](#).

Diversamente da quanto sopra, alla categoria degli **amministratori “non professionisti”** appartengono coloro che:

- esercitano un'attività di lavoro autonomo sostanzialmente differente da quella svolta nell'ambito della carica di amministratore di società. Si potrebbe trattare di un lavoratore autonomo esercente l'attività professionale di medico che viene nominato amministratore di una società di costruzioni;
- non svolgono alcuna attività professionale.

In questo caso le somme percepite dagli amministratori “non professionisti”, documentate tramite un cedolino paga, rappresentano:

- per il percepiente (lavoratore autonomo e non) un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'[articolo 50, comma 1, lett. c-bis, Tuir](#) assoggettato a tassazione secondo il principio di cassa;
- per l'impresa, un componente negativo di reddito deducibile nel periodo d'imposta in cui è corrisposto ai sensi dell'[articolo 95, comma 5, Tuir](#).

In merito a quanto sopra, occorre sottolineare che **il compenso erogato all'amministratore assume rilievo non in base al principio di cassa semplice, ma in base al principio di cassa allargato**. Infatti, l'[articolo 51, comma 1, secondo periodo, Tuir](#) (a cui rimanda l'[articolo 52, comma 1, Tuir](#)) prevede che “*si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo*”.

Quindi, un compenso amministratore erogato in data 4 gennaio 2020 è tassato in capo all'amministratore nel periodo d'imposta 2019, mentre, se erogato in data 15 gennaio 2020, sarà assoggettato ad imposizione nel periodo d'imposta 2020.

Il principio di cassa allargato opera anche in riferimento alla deducibilità del compenso erogato da parte dell'impresa e ciò è stato confermato dall'Amministrazione finanziaria con la [circolare 57/E/2001](#) par. 7.1, laddove viene chiarito che:

- “*la ratio dell'articolo 62 del Tuir [oggi articolo 95 del Tuir] è quella di far coincidere il periodo d'imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell'erogante. La valenza generale di tale principio deve essere riaffermata anche in seguito alle disposizioni*

introdotte dall'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, che non hanno apportato modifiche ai criteri di determinazione del reddito d'impresa";

- *"... i compensi percepiti dall'amministratore entro il 12 gennaio 2001, poiché concorrono alla formazione del reddito secondo l'ordinario principio di cassa, saranno deducibili dalla società nel periodo d'imposta 2001";*
- *"parimenti, così come già chiarito nella circolare n. 7 del 26 gennaio 2001, i compensi percepiti dall'amministratore entro il 12 gennaio 2002 saranno ugualmente deducibili dalla società nel periodo d'imposta 2001, in ossequio al principio di cassa "allargato", che considera percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo".*

Da ultimo si sottolinea che, ai fini dell'imputazione temporale dei compensi corrisposti agli amministratori, come affermato dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 20033/2017**, occorre considerare:

- **in caso di pagamento tramite contanti, il momento della consegna, corredata dalla relativa ricevuta confirmatoria da parte del ricevente;**
- **in caso di pagamento mediante assegno bancario o circolare, la data apposta sull'assegno perché è da tale momento, attesa la presunzione di identità tra data apposta e momento della consegna, che si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato);**
- **in caso di pagamento tramite bonifico bancario, il giorno in cui l'emolumento entra nella disponibilità del beneficiario, ossia il momento dell'accredito.**

DICHIARAZIONI

Redditi da dichiarare con ulteriori quadri rispetto al 730

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE FISCALE DEI B&B E CASA VACANZE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

I contribuenti che devono dichiarare **particolari redditi** possono presentare il **modello 730** e, a parte, i **quadri del modello Redditi Persone fisiche**.

In particolare, deve essere presentato il quadro “**RM**” del modello Redditi, denominato “**Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva e proventi di fonte estera, rivalutazione del valore dei terreni**”, nell’ipotesi in cui il contribuente, nel periodo d’imposta 2019, abbia percepito:

- **redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta;**
- **interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva;**
- **indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituito d’imposta;**
- **proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20 per cento;**
- **redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20 per cento;**
- **compensi, percepiti da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva.**

Inoltre, il quadro “**RM**” deve essere presentato per indicare i **dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2019**.

Deve essere presentato il quadro “**RT**”, denominato “**Plusvalenze di natura finanziaria**”, nell’ipotesi in cui il contribuente, nel periodo d’imposta 2019, abbia realizzato:

- **plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, escluse quelle**

derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;

- **altri redditi diversi di natura finanziaria**, qualora non sia stata data l'opzione per il regime amministrato o gestito;
- **minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate**;
- **perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi**.

Inoltre, il quadro “**RT**” deve essere presentato per indicare i **dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nell'anno 2019**.

Infine, deve essere presentato il modulo “**RW**”, denominato “**Investimenti e attività finanziarie all'estero, monitoraggio – Ivie/Ivafe**”, nell'ipotesi in cui il contribuente, nel periodo d'imposta 2019, abbia detenuto:

- **investimenti all'estero**;
- **attività estere di natura finanziaria**.

Inoltre, il quadro “**RW**” deve essere presentato dai contribuenti **proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute, quali Ivie e Ivafe**.

Sia i quadri “**RM**” e “**RT**” che il modulo “**RW**” devono essere presentati, **insieme al frontespizio del modello Redditi Persone fisiche**:

- **dal 2 maggio al 30 giugno 2020**, se la presentazione è effettuata **in forma cartacea** per il tramite di un ufficio postale;
- **entro il 30 novembre 2020**, se la presentazione è effettuata **per via telematica**, direttamente dal contribuente o per il tramite di un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

CONTENZIOSO

Le notifiche ad Ader vanno effettuate presso l'avvocatura generale a Roma

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

ASSETTI ORGANIZZATIVI, CONTROLLO INTERNO E CONTINUITÀ AZIENDALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Come è noto, il **ricorso** per **Cassazione** deve, a pena di inammissibilità, essere **proposto** entro **termini perentori**.

In particolare, ai sensi dell'[articolo 325, comma 2, c.p.c.](#), l'impugnazione deve essere **notificata** alla **controparte** entro il termine di **60 giorni**, decorrenti dalla notifica della sentenza della Commissione tributaria regionale.

Inoltre, la notifica del ricorso per Cassazione deve avvenire esclusivamente nelle forme prescritte dal c.p.c. ed è **esclusa** la possibilità, concessa al ricorrente ed all'appellante, di proporre il **ricorso** anche mediante la **consegnna diretta** o la **spedizione a mezzo posta** ([Cass. n. 25395/2014](#)).

Nello specifico, per la determinazione del **luogo di notificazione** del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali si applica la **disciplina** di cui all'[articolo 330 c.p.c.](#), sicché, considerato il **principio di ultrattivitÀ** dell'indicazione della **residenza** o della **sede** e dell'elezione di **domicilio** effettuate in primo grado, deve ritenersi valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, se costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione ([SS.UU. n. 14916/2016](#)).

Parimenti, la Cassazione ha ritenuto **nulla** la **notifica** del ricorso per Cassazione effettuata **presso l'avvocatura dello Stato** invece che presso l'ente impositore controparte nel giudizio di merito ([Cass. n. 28391/2013](#)).

Sulla questione sono recentemente intervenute le Sezioni Civili della Suprema Corte con [ordinanza n. 2087 del 29 gennaio 2020](#), chiarendo dove debbano essere effettuate le **notifiche** all'**Agenzia delle entrate-Riscossione** a seguito della estinzione di Equitalia.

In particolare, i giudici di vertice sono stati chiamati a decidere sul caso di un contribuente che si era opposto al **pignoramento presso terzi** per un debito con il fisco: il contribuente aveva presentato ricorso ad Equitalia, perdendo i primi due gradi di giudizio, per poi notificare al medesimo esattore – sebbene estinto – il gravame per il giudizio di legittimità.

Più in dettaglio, la Corte è stata chiamata a stabilire se possa considerarsi **validamente ultrattivo il mandato** conferito al professionista dal precedente agente oppure se debba ritenersi, con l'estinzione di quest'ultimo, evocata in giudizio una parte non corrispondente a quella giusta, trattandosi di **soggetto formalmente e notoriamente estinto**.

Disallineandosi dagli orientamenti più restrittivi, secondo cui era da considerarsi inesistente la notifica al difensore già costituito per il precedente grado di lite, di cui fosse nota la cessazione del mandato, la Corte ha stabilito che in tali ipotesi vi è comunque un **collegamento idoneo**, sufficiente e non arbitrario tra il destinatario della notifica ed il soggetto alla stessa interessato.

Circostanza, quest'ultima, ancor più evidente nel caso di **successione** della neo istituita Agenzia delle entrate-Riscossione ai precedenti agenti della riscossione, in un contesto peraltro caratterizzato da una comprensibile incertezza sugli istituti processuali da applicare.

Sul punto, la Suprema Corte ha quindi ritenuto che si debba far applicazione del seguente **principio di diritto**: «*in tema di giudizio di legittimità, l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel grado di giudizio concluso con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016*».

Ne discende – hanno proseguito i giudici – che la **notifica** del ricorso eseguita al successore *ex lege*, cioè all'Agenzia delle entrate-Riscossione, è **invalida**, ma tale invalidità integra una **mera nullità, suscettibile di sanatoria o per spontanea costituzione** dell'**Agenzia** stessa o a seguito della **rinnovazione** dell'**atto introduttivo** dell'impugnazione, da ordinarsi – **ai sensi dell'articolo 291 c.p.c.**, **presso** la competente Avvocatura dello Stato, da identificarsi nell'**Avvocatura Generale in Roma**.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha stabilito che occorre ordinare la **rinnovazione** della **notificazione** del **ricorso** alla sola giusta controparte notoriamente esistente, *ex lege* subentrata agli agenti di riscossione: nello specifico la rinnovazione potrà dirsi rituale soltanto se eseguita **presso** l'**Avvocatura** di Stato e, trattandosi di ricorso alla Corte suprema di cassazione, presso quella **Generale in Roma**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



I nemici degli italiani

Amedeo Feniello

Laterza

Prezzo – 12,00

Pagine – 128

Galli, Cartaginesi, Unni, Normanni, Turchi, Spagnoli, Francesi, Tedeschi, Americani. Nella storia della nostra Penisola al centro di tutto c'è sempre stato lui: il nemico. E la sua storia racconta meglio di qualunque altra cosa chi siamo stati e come siamo diventati. Per secoli dalla terra e dal mare i nemici sono arrivati in Italia: Cartaginesi, Vandali, Unni, Arabi, Normanni, Turchi, Spagnoli, Austriaci...un elenco che sembra infinito. Ogni epoca ha avuto il suo, di nemico. Pronto a invadere il nostro Paese, a conquistarlo, a saccheggiarlo, a tiranneggiarlo per poi insediarcisi e sfruttare le sue ricchezze e le sue bellezze. E in effetti quando arriva il barbaro, il nemico di turno, un mondo finisce e un altro inizia, senza soluzione di continuità. Poi, bisogna aspettare: che i barbari diventino meno barbari, si amalgamino con gli altri e comincino, anche loro, a temere nuovi stranieri. Insomma, ci sono nemici che vanno e altri che vengono, in un susseguirsi secolare dove, ogni volta, il tempo passa e la storia si sedimenta, la paura diventa oblio e ciascuno degli antichi nemici si ritrova a temere nuovi invasori, nuove minacce alle proprie tradizioni e alla propria identità.



Il sale della terra

Jeanine Cummins

Feltrinelli

Prezzo – 18,00

Pagine – 416

Dici Acapulco e pensi a spiagge di sabbia finissima, mare cristallino e palme accarezzate dalla brezza. Ma oggi la perla del Pacifico è molto diversa dall'immagine da cartolina usata per attirare i turisti. Il narcotraffico si è insinuato in città e gli omicidi sono all'ordine del giorno. Ad Acapulco vive Lydia, che si divide tra il lavoro in libreria e la famiglia: il marito Sebastián, giornalista, e il figlioletto Luca, otto anni e un'intelligenza fuori dal comune. Quello che Lydia non si aspetta è che la sua esistenza venga sconvolta improvvisamente, quando un commando di uomini armati irrompe alla festa di compleanno della nipote e stermina i suoi cari. Nascosti in bagno, solo Lydia e Luca si salvano dalla carneficina, e per loro inizia una fuga estenuante. Rimanere in Messico equivale a morte certa, ma per non farsi rintracciare dal boss che ha ordinato il massacro bisogna evitare le strade più battute e i normali mezzi di trasporto. Così, a madre e figlio non resta altro che prendere la via dei migranti. Questo significa anche salire sulla Bestia, il treno merci su cui si salta al volo rischiando di finire stritolati. Affrontano così la difficile traversata del deserto, conoscono altri migranti, alcuni disposti ad aiutarli, altri pronti ad approfittarsì di loro, cercando disperatamente di conservare la propria umanità in un'esperienza che di umano ha ben poco. Ma è davvero possibile raggiungere il confine? I sicari li troveranno? E cosa ha scatenato la furia del boss che li vuole morti?



Viaggio nel buio


Jean Rhys

Adelphi

Prezzo – 18,00

Pagine – 177

Anna Morgan ha diciotto anni. Dalla Dominica è approdata in Inghilterra, dove per mantenersi fa la ballerina di fila nei teatri, tutti uguali, di grigie città tutte uguali. E tutti uguali – ipocriti e spietati – sono gli uomini che incontra e che, indifferenti al suo bisogno di calore, la trascinano in un abisso sempre più profondo. Annebbiata dall'alcol, tra sordide camere ammobiliate e rutilanti caffè-concerto, Anna vede sfilare «i fantasmi di tutte le belle giornate che sono esistite», mentre dentro di lei si allarga la crepa fra la desolazione del presente e il ricordo delle palme da cocco che «si piegano tortuose sull'acqua», della «sensazione delle colline – fresca e bollente allo stesso tempo», del paesaggio verde dove non c'è mai «un momento di stasi», dell'unica nota «molto alta, dolce e penetrante» che lancia lo zufolo di montagna. Sino alla lacerazione finale – che però contiene in sé la promessa di un nuovo inizio: «Pensai a come sarebbe stato ricominciare da capo. Come nuova. E alle mattine, e alle giornate di nebbia, quando può succedere qualsiasi cosa. Ricominciare da capo, tutto da capo...». Forse lasciando depositare tutto in un romanzo.



Le transizioni

Pajtim Statovci

Sellerio

Prezzo – 16,00

Pagine – 272

Un ragazzo che sa diventare una donna: si chiama Bujar, e può essere una giovane di Sarajevo corteggiata da uomini di ogni età oppure un affascinante spagnolo che fa innamorare ragazze alle quali non riesce a concedersi. Bujar inventa continuamente se stesso e la propria storia, come un impostore che si appropria dei frammenti che carpisce agli altri, del passato delle persone che ha amato, dei loro nomi, perché può scegliere chi vuole essere, il paese da cui proviene, i dettagli della propria esistenza, semplicemente mentre si racconta a un amico o a una sconosciuta, nel resoconto di una vita trascorsa in viaggio e in fuga, dall'Albania all'America, passando per Roma, Madrid, Berlino, Helsinki. Perché, come dice lui stesso, «nessuno è tenuto a rimanere la persona che è nata, possiamo ricomporci come un nuovo puzzle». A partire dall'adolescenza poverissima a Tirana, «la discarica d'Europa, il fanalino di coda dell'Europa, la prigione a cielo aperto più grande d'Europa», Bujar narra la sua storia in prima persona. I genitori, la sorella, l'amicizia con Agim, coetaneo e vicino di casa, rifiutato dalla famiglia per il suo orientamento sessuale. Entrambi fuori luogo in un paese devastato, sempre più dipendenti l'uno dall'altro, decidono di lanciarsi verso un futuro che gli appartenga. Vivono per le strade di Tirana, poi sulla costa, fino al viaggio da clandestini in Italia attraverso l'Adriatico. Dall'isolamento e l'umiliazione, dalla vergogna della solitudine, prende forma man mano un diverso Bujar, una creatura nuova che non ha più origine e nazionalità, e che è pronta a sfidare e ad abitare il mondo intero. Emozionante riflessione letteraria sull'identità condotta con una sensibilità innovativa e spiazzante, scritto con una lingua capace di comprimere in una sola frase la rabbia e il desiderio, la malinconia e il dettaglio più minuto, il romanzo segna il talento di un autore giovanissimo che racconta l'appartenenza e l'esclusione, l'amore e la crudeltà in un libro che come ha scritto The Guardian «sorge dalle ceneri del secolo precedente come una potente fenice».



Fronte di scavo

Sara Loffredi

Einaudi

Prezzo – 17,50

Pagine – 160

Nell'agosto del 1962, nel centro esatto del Monte Bianco, viene abbattuto l'ultimo diaframma di granito che separa l'Italia dalla Francia. Gli operai hanno sopportato crolli, ritardi e imprevisti, procedendo palmo a palmo per 5800 metri, immersi nel fango, esposti alle emorragie d'acqua che frantumano la roccia. Nel ventre della montagna tutti gli uomini sembrano piccoli. Ma Ettore sente che quell'impresa visionaria lo riguarda, perché c'è un fronte di scavo anche dentro di lui, e quella meravigliosa cosa da pazzi vale una vita intera. All'inizio degli anni Sessanta, centinaia di uomini sono impegnati nella più grande operazione di «chirurgia geografica» del secondo dopoguerra: il traforo del Monte Bianco. Devono procedere spediti, e soprattutto dritti, altrimenti la galleria italiana e quella francese non s'incontreranno. Ettore è un uomo di città, chiamato in valle per partecipare al progetto. I calcoli e le misurazioni sono il suo pane quotidiano, l'ingegneria il suo mestiere; di colpo viene precipitato in uno scenario che gli allarga la mente e il respiro. Insieme a lui ci sono Hervé, capocantiere di poche parole che di quei sentieri conosce ogni segreto, e Nina, indomita, che lavora alla mensa ed è sola con un figlio piccolo. Il fronte di scavo avanza, mentre Ettore impara a conoscere loro e sé stesso, accordando pian piano il suo ritmo a quello della montagna. La Regina Bianca è volubile e capricciosa, dorme per giorni, ma nella strana partita di conquista e seduzione che gioca con gli operai può trasformare il tunnel in un campo di battaglia. Con una scrittura limpida e limpida, Sara Loffredi ci guida nelle profondità della montagna e degli uomini, e ci mostra una pagina epica della nostra storia, scritta da un'Europa appena uscita dalla guerra ma capace di guardare con fiducia al futuro.